



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **97**

in data **27/05/2021**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventuno** addì **27 - ventisette** - del mese **maggio** alle ore **09:50** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

AUTORIZZAZIONE AD IMPUGNARE LE SENTENZE N. 42/2019 E N. 3/2021 RESE DAL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA-SEZIONE LAVORO IN UN GIUDIZIO PROMOSSO DA S. B. E PROSEGUITO DALLE EREDI

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
PRATISSOLI Alex	Vicesindaco	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	SI
DE FRANCO Lanfranco	Assessore	NO
MARCHI Daniele	Assessore	SI
RABITTI Annalisa	Assessore	SI
SIDOLI Mariafrancesca	Assessore	SI
TRIA Nicola	Assessore	NO

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con ricorso iscritto al n. 724/17 R.G. del Tribunale di Reggio Emilia-Sezione Lavoro, notificato in data 9/8/2017, il sig. B. S. chiedeva la condanna in solido del Comune di Reggio Emilia, della Regione Emilia-Romagna e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti ad una malattia professionale che sosteneva di avere contratto a causa della attività lavorativa svolta dal 1967 al 1989 alle dipendenze degli Istituti Ospedalieri Neuropsichiatrici S. Lazzaro di Reggio Emilia (poi divenuti Unità Sanitaria Locale n.9 di Reggio Emilia);
- che la richiesta di risarcimento veniva rivolta al Comune in qualità di successore ex lege nei rapporti obbligatori facenti capo ai disciolti Istituti Ospedalieri Neuropsichiatrici S. Lazzaro;
- che con deliberazione n. 136 I.D. del 31/8/2017 autorizzava a resistere in giudizio e conferiva incarico di rappresentanza e difesa del Comune all'avv. Berenice Stridi del Servizio Legale comunale;
- che con sentenza non definitiva n. 42/2019, depositata in data 2/4/2019, il Tribunale di Emilia-Sezione Lavoro dichiarava la responsabilità degli Istituti Ospedalieri Neuropsichiatrici S. Lazzaro di Reggio Emilia nella causazione della malattia professionale contratta dal ricorrente e condannava di conseguenza il Comune al risarcimento dei danni non patrimoniali, comprensivi di svalutazione monetaria, da quantificarsi nel prosieguo del giudizio; rigettava invece le domande proposte dal ricorrente nei confronti delle altre parti convenute;
- che all'udienza del 27/3/2019 la difesa del Comune avanzava formale riserva di appello della sentenza non definitiva di cui sopra, ai sensi degli artt. 340 c.p.c. e 129 disp. att. c.p.c.;
- che a seguito di decesso del ricorrente avvenuto in data 4/8/2019, si costituivano in giudizio, in prosecuzione, le eredi M. C. e S. S.;
- che con sentenza definitiva n. 3/2021, pubblicata in data 7/1/2021, il Tribunale di Reggio Emilia-Sezione Lavoro condannava il Comune di Reggio Emilia a pagare alle eredi del sig. B. S., per i danni non patrimoniali subiti dal lavoratore, la somma di € 460.858,00, oltre agli interessi legali e alle spese di lite;

Preso atto

- delle considerazioni del legale del Comune secondo la quale le sentenze appaiono viziate sotto molteplici aspetti ed in particolare:
- la Regione Emilia-Romagna è stata erroneamente esclusa dal giudizio;
- sono stati ritenuti provati il fatto (malattia professionale) e il nesso causale sulla scorta di una errata e/o distorta valutazione dei mezzi di prova;
- è stato ritenuto erroneamente responsabile il Comune di Reggio Emilia a fronte di una CTU che, al contrario, non aveva ritenuto raggiunta la prova sulla scorta del principio del “più probabile che non”;
- non è stata considerata l’esistenza di altri fattori e/o cofattori che avrebbero potuto essere causa della malattia;

Ritenuto

- pertanto di impugnare sia la sentenza non definitiva che quella definitiva avanti la Corte d’Appello in funzione di Giudice del Lavoro, confermando a tal fine l’incarico di rappresentanza e difesa del Comune all’avv. Berenice Stridi del Servizio Legale comunale, con ogni più ampio mandato e facoltà;

Richiamato

- a tale proposito l’art. 6 comma 2 del Regolamento dell’Avvocatura Comunale secondo il quale costituisce eccezione al criterio di rotazione degli incarichi il differente grado di giudizio o fase della medesima controversia;

Visto

- il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto

- il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Richiamato l’art. 34, lett. d), dello Statuto Comunale;

Con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

- di autorizzare il Sindaco ad impugnare, con ricorso alla Corte d’Appello in funzione di Giudice del Lavoro, le sentenze n. 42/2019 e n. 3/2021 rese dal Tribunale di Reggio Emilia-Sezione Lavoro nel giudizio iscritto al n. 724/17 R.G., promosso da B. S. e proseguito dalle eredi M. C. e S. S.;

- di incaricare della rappresentanza e della difesa in giudizio del Comune l'avv. Berenice Stridi del Servizio Legale comunale, conferendole ogni più ampio mandato e facoltà.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VECCHI Luca

IL SEGRETARIO GENERALE

GANDELLINI Dr. Stefano